

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

73.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO RUFFOLO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO MORO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		FORNER ed altri: Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 (3107):	
RUFFOLO GIORGIO, Presidente	3	RUFFOLO GIORGIO, Presidente	3, 6
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BELLOCCHIO ANTONIO	8
Autorizzazione a cedere ai soci della Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, Sezione di Burano, località Sabioni-Cavallino (3025);		SACCONI MAURIZIO, Relatore f.f.	5, 8
SACCONI: Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 (1072);		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		COLZI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987, 1988 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (3215):	
		RUFFOLO GIORGIO, Presidente	8
		MORO PAOLO, Presidente	9
		ALPINI RENATO	9
		BRUZZANI RICCARDO, Relatore f.f.	8
		SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato per le finanze	9

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 APRILE 1986

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PIRO FRANCO, Relatore	12, 17
Disposizioni per la definizione delle pen-		SERRENTINO PIETRO	15
denze in materia di compensi accessori		SUSI DOMENICO, Sottosegretario di Stato per le	
percepiti dai conservatori dei registri im-		finanze	16
mobiliari (3374):			
MORO PAOLO, Presidente	9, 11, 12	Disegno di legge (Rinvio):	
ALPINI RENATO	11	Disposizioni per il personale dell'Ammini-	
BELLOCCHIO ANTONIO	11	strazione autonoma dei monopoli di	
MINERVINI GUSTAVO	11	Stato (3400):	
NUCCI MAURO ANNA MARIA, Relatore	9	MORO PAOLO, Presidente	19
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Disegno e proposta di legge (Discussione e	
PIRO ed altri: Disposizioni per l'assoggetta-		rinvio):	
mento all'imposta sul valore aggiunto		Revisione delle aliquote dell'imposta sulle	
con aliquota ridotta dei veicoli adattati		successioni e donazioni (Parere della I,	
ad invalidi (Modificata dalla VI Commis-		della IV e della V Commissione) (3484);	
sione permanente del Senato) (2492-B):		RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in	
MORO PAOLO, Presidente	12, 14, 15	materia di imposte sulle successioni e	
	16, 17, 19	donazioni (3143):	
ALPINI RENATO	16	MORO PAOLO, Presidente	19, 21
BELLOCCHIO ANTONIO	14	DA MOMMIO GIORGIO	19
DA MOMMIO GIORGIO	15		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	16		

La seduta comincia alle 10,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Formica è sostituito dal deputato Sacconi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino (3025); e delle proposte di legge Sacconi: Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 (1072); Forner ed altri: Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 (3107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al co-

mune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, località punta Sabbioni-Cavallino »; e delle proposte di legge Sacconi: « Rinnovo dell'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia, prevista dall'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 206 »; Forner ed altri: « Modifiche alla disciplina delle autorizzazioni di vendita di immobili di pertinenza dello Stato siti in Venezia di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 206 ».

Ricordo che la discussione generale si è chiusa con il deferimento al Comitato ristretto di un esame preliminare degli emendamenti preannunciati.

Per maggiore chiarezza do lettura di tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge 3025.

All'articolo 2 il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 2 dopo le parole: « della presente legge » aggiungere le parole: « e il pagamento delle somme ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti alla data medesima ».

2. 5.

All'articolo 2 sostituire le lettere a), e b) con le seguenti:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di compe-

tenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni utilizzati a coltivazione agricola da almeno un biennio antecedente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto della destinazione in atto, per i terreni non utilizzati a coltivazione agricola.

2. 6.

All'articolo 2 sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti, obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento delle somme di cui ai precedenti commi ha effetto liberatorio anche di quanto eventualmente dovuto per l'utilizzo del bene in periodi precedenti alla data medesima.

2. 6-bis.

Il relatore, onorevole Borgoglio, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera a) con il seguente testo:

Sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di competenza secondo il tipo di coltura esercitata, tenendo conto in diminuzione, dell'incidenza negativa del valore dei fondi derivante dalla vigenza del rapporto di affitto del fondo, con riferimento all'anno precedente a quello della stipula del contratto di vendita per i terreni utilizzati a coltivazione agricola.

2. 1.

Sostituire la lettera b) con il seguente testo:

Per la stima del prezzo dei terreni non utilizzati a coltivazione agricola, l'ufficio tecnico erariale tiene conto dei prezzi risultanti dall'andamento del mercato secondo i valori convalidati dalle più recenti compravendite di beni analoghi tenendo conto in diminuzione dell'incidenza negativa della sussistenza del rapporto di affitto esistente.

2. 2.

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente comma:

Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, sarà applicata la legge n. 203 del 1982.

2. 3.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e congiunti insediati nel compendio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 4.

Infine, sempre all'articolo 2, il Comitato ristretto ha formulato i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, sostituire la lettera c) con il seguente comma:

Nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature, il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero è determinato sulla base del doppio del valore di cui alle lettere a) e b) in rapporto alla diversa destinazione in atto.

2. 7.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo l'utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli, a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. 8.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Comitato ristretto ha predisposto un emendamento e due articoli aggiuntivi. Ne do lettura:

All'articolo 3 dopo le parole: zone verdi aggiungere la parola: pubbliche.

3. 1.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART.

1. Gli aventi diritto ai benefici previsti dalla presente legge possono usufruire dei benefici contemplati dalla legge 17 marzo 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 0. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 0. 2.

Poiché è assente il relatore, onorevole Borgoglio, invito l'onorevole Sacconi, che pure ha fatto parte del Comitato ristretto sul disegno e le proposte di legge in discussione, a riferire sui lavori del Comitato stesso.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore f.f.* Il Comitato ristretto ha operato sulla base del disegno di legge governativo tenendo tuttavia conto di quanto contenuto nelle pro-

poste di legge. In questo contesto ha, in primo luogo, ritenuto che debba essere accolto l'emendamento del Governo 2. 6 relativo ai criteri di determinazione del prezzo dei terreni di cui trattasi, emendamento con il quale si stabilisce di determinare il prezzo dei terreni agricoli sulla base del valore agricolo medio determinato ai sensi delle leggi n. 865 del 1971 e n. 10 del 1977; invece, per i terreni che non hanno in atto una destinazione di tipo agricolo si fa riferimento al valore in comune commercio, tenuto conto della specifica destinazione in atto. In conseguenza si è ritenuto che l'emendamento 2. 1 presentato dal relatore sia superato dall'accoglimento di quello governativo ed il relatore ha deciso di ritirarlo. Così come ha ritenuto di ritirare, per lo stesso motivo, l'emendamento 2. 2.

Per quanto riguarda la lettera c), il Comitato ristretto ha ritenuto che il suo contenuto dovesse essere meglio precisato prestandosi, nel testo originario, a qualche dubbio interpretativo. Con l'emendamento 2. 7 si propone quindi la sostituzione di tale lettera c) con un comma apposito nel quale si dispone che nelle aree in cui siano state realizzate opere stabili e durature il prezzo del suolo coperto da costruzione di non facile sgombero sia determinato sulla base del doppio del valore di cui alle lettere a) e b) in rapporto alla diversa destinazione in atto.

Il Comitato ristretto ha ritenuto anche che dovesse essere disciplinato il rapporto che verrebbe a determinarsi tra amministrazione e soci assegnatari che non facessero domanda di acquisto ed ha a tal fine predisposto un comma aggiuntivo: mi riferisco all'emendamento 2. 8.

Il Comitato ristretto ha poi ritenuto di condividere l'emendamento governativo 2. 6-bis che estende l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 anche agli eredi e congiunti insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge; conseguentemente viene ritirato l'emendamento 2. 4 a suo tempo presentato dal relatore in quanto assorbito da quello governativo. Lo stesso vale per l'emendamento del relatore 2. 3,

attinente alla stessa materia. L'emendamento governativo 2. 5 viene a sua volta assorbito dalla riformulazione data dal Governo con l'emendamento 2. 6-bis.

In sede di Comitato ristretto è stata poi concordata la formulazione dell'emendamento 3. 1, di cui si propone alla Commissione l'approvazione. Si tratta di una precisazione molto ovvia ma nello stesso tempo necessaria, si precisa infatti che le zone verdi cui si fa riferimento sono quelle pubbliche.

Infine il Comitato ristretto ha predisposto un emendamento che tuttavia ritengo opinabile e che potrebbe determinare un rallentamento dei tempi di approvazione del provvedimento. Tale emendamento trae origine dal fatto che i soggetti che insistono sul territorio, che sono circa un migliaio, quindi non pochi, hanno presentato domanda di condono fidando sull'interpretazione che per presentare tale domanda fosse sufficiente avervi interesse. Alcuni colleghi, membri del Comitato ristretto, hanno avanzato la preoccupazione che questo « titolo » potesse non essere sufficiente e determinare quindi il sorgere di qualche controversia, anche giudiziaria. Pertanto hanno sollecitato una riapertura dei termini ai fini della presentazione della domanda di condono. L'interpretazione corrente, tuttavia, ritiene sufficiente l'« avere interesse »; e su questa base i soggetti hanno già presentato domanda di condono.

Propongo comunque alla Commissione di accantonare questo articolo aggiuntivo.

L'articolo aggiuntivo 3. 0. 2 propone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A nome del Comitato ristretto, propongo infine, che sia scelto come testo-base della discussione il disegno di legge n. 3025.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dal relatore, a nome del Comitato ristretto, di adottare come testo-base il disegno di legge n. 3025.

(È approvata).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in località Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa, riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta, la strada militare delle Batterie e proprietà private di terzi; ad est proprietà privata dei terzi in corrispondenza col vertice estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la laguna Veneta. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. I prezzi di vendita dei lotti indicati nell'articolo precedente sono determinati dall'ufficio tecnico erariale ed approvati dall'intendenza di finanza competente per territorio, secondo i seguenti criteri:

a) sulla base del valore agricolo medio determinato, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, per la regione agraria di compe-

tenza secondo il tipo di coltura esercitata, con riferimento all'anno precedente quello della stipula del contratto di vendita, per i terreni destinati a coltivazione agricola dallo strumento urbanistico vigente alla data della stipula stessa;

b) sulla base del valore in comune commercio, tenuto conto delle destinazioni previste dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto, per i terreni non destinati a coltivazione agricola dallo strumento stesso;

c) sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato dalla costruzione, per le aree su cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero.

La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte degli acquirenti, dei canoni fissati nella misura del due per cento del prezzo stabilito per l'alienazione, a titolo di utilizzazione dei singoli lotti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a quella di stipula dei relativi contratti per ogni semestre compiuto.

2. A richiesta degli interessati, l'amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il 75 per cento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1. Ciascuna annualità è maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano anche in favore degli eredi dei soci assegnatari deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Come dichiarato dal relatore, i preannunciati emendamenti nn. 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 4 e 2. 5 sono stati ritirati.

Passiamo alle votazioni degli emendamenti di cui ho dato lettura all'inizio della seduta.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 6, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 7 del Comitato ristretto, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 8 del Comitato ristretto, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6-bis del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'amministrazione finanziaria è, altresì, autorizzata a cedere, a titolo gratuito, al comune di Venezia le aree, facenti parte del compendio di cui al precedente articolo 1, destinate dallo strumento urbanistico vigente alla data di stipula del contratto di cessione a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato e servizi sociali.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 del Comitato ristretto di cui ho dato precedentemente lettura, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3. 01 di cui ho dato precedentemente lettura.

Avverto che, poiché è necessario il parere della I Commissione, tale articolo aggiuntivo potrà essere posto in votazione soltanto in linea di principio.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore f.f.* Propongo il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3. 01 in quanto un'eventuale sua approvazione in linea di principio comporterebbe un indubbio ritardo dell'entrata in vigore del provvedimento.

Ritengo, inoltre, che data la natura della norma, l'eventuale interpretazione autentica per la dizione di « aventi interesse » possa essere inserita nel decreto concernente il condono edilizio in corso di esame della Camera.

ANTONIO BELLOCCHIO. Anch'io ritengo che questa non sia la sede idonea per la discussione della norma contenuta nell'articolo aggiuntiva 3. 01.

MAURIZIO SACCONI, *Relatore f.f.* A nome del Comitato ristretto, ritiro l'articolo aggiuntivo 3. 01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 02 del Comitato ristretto di cui ho dato precedentemente lettura, cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione della proposta di legge Colzi ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (3215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colzi, Bruzzani, Capecchi Pallini, Barontini, Ste-

gagnini, Balestracci, Cuojati, Serrentino e Brina: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1986, 1987 e 1988 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa ».

Il relatore, onorevole Borgoglio, mi ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare ai lavori della nostra Commissione.

Chiedo, quindi, all'onorevole Bruzzani di svolgere la relazione.

RICCARDO BRUZZANI, *Relatore f.f.* Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, firmata da parlamentari di quasi tutti i gruppi, propone di abbinare sin dal 1986 la Lotteria nazionale di Montecatini al tradizionale torneo ippico.

Le ragioni che hanno ispirato questa proposta di legge e le sue finalità sono specificate dagli articoli. È opportuno, però, aggiungere che i complessi e gravi problemi che attualmente travagliano il settore turistico-termale non sono certamente risolvibili mediante l'istituzione di una lotteria. Le necessità del settore devono essere infatti collocate nel quadro del nuovo assetto previsto per le aziende ex EGAM.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PAOLO MORO

RICCARDO BRUZZANI, *Relatore f.f.* La proposta di legge al nostro esame propone di autorizzare l'effettuazione di una lotteria che certamente non intende fronteggiare le prioritarie esigenze che ho appena ricordato.

Infatti, gli eventuali utili da attribuire al comune dovranno integrare le risorse disponibili finalizzate a finanziare iniziative di promozione in Italia e all'estero di un « pacchetto di offerte turistiche » imperniato su un avvenimento sportivo di rilevanza europea e nel contempo arricchito dalla possibilità di un soggiorno valorizzato dal patrimonio artistico e culturale della Toscana.

Queste sono le caratteristiche fondamentali della proposta di legge al nostro esame, che poniamo all'attenzione del Governo e dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO ALPINI. Sono favorevole al provvedimento al nostro esame nel suo complesso, però desidero chiedere chiarimenti in merito alle previsioni di gettito.

Esiste la possibilità che la lotteria non dia dei proventi, cosa peraltro già accaduta. Per questo vorrei chiedere se i proponenti hanno già fatto una previsione degli eventuali proventi attivi, anche in merito al contributo che la lotteria porterà alle attività turistiche e termali di Montecatini.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il comitato direzione delle lotterie, da me presieduto, ha preso atto degli importanti risultati ottenuti con la lotteria Italia che ha permesso allo Stato di introitare 40 miliardi in più rispetto agli anni passati.

Alla luce di questo risultato si sta predisponendo un piano di ristrutturazione della gestione delle lotterie nazionali per incrementare il settore.

La proposta di legge Colzi ed altri è senz'altro condivisa dal comitato direzione delle lotterie, il quale ha espresso parere positivo per le considerazioni contenute nella relazione.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Alpini circa le presumibili entrate, è evidente che non possiamo fornire alcuna cifra. Si tratta, comunque, di una lotteria importante che sarà realizzata a cavallo di altre due lotterie, verso la metà di agosto, e pensiamo che darà, dal punto di vista delle entrate, degli apprezzabili risultati.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che non sono pervenuti i prescritti pareri della I e della V Commissione. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari (3374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi accessori percepiti dai conservatori dei registri immobiliari ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « Valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la congruità, rispetto all'ordinamento, della compensazione delle spese prevista dal secondo comma dell'articolo unico e del mancato rimborso delle somme comunque già pagate, previsto dal terzo comma del medesimo articolo »; e che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Anna Maria Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si è reso necessario per dare, finalmente, disposizioni per la definizione delle pendenze in materia di compensi accessori, percepiti dai conservatori dei registri immobiliari.

Tale provvedimento prevede, con il suo articolo unico, l'abbandono di ogni pretesa nei confronti dei conservatori ed altri responsabili degli uffici ipotecari per gli addebiti rilevati attraverso la precisa indicazione di tutte le norme che hanno fatto sorgere contestazioni e dispone l'abbandono dei vari giudizi pendenti per i diversi ordini di vertenze, senza toccare, però, i pagamenti già effettuati prima della validità operativa di tale disegno di legge.

Il relatore raccomanda, vivamente, l'approvazione di questo strumento legislativo, perché con esso si pone fine ad una annosa vertenza, aperta allorché ven-

nero variate le norme della preesistente disciplina degli emolumenti e dei diritti ipotecari.

Infatti, prima che entrasse in vigore la legge 15 novembre 1973, n. 734, riguardante l'assegno perequativo ai pubblici dipendenti, che sostituiva il trattamento economico accessorio dei conservatori dei registri immobiliari, venne stabilito l'aumento e il versamento all'erario dei diritti di scritturato, al netto delle spese sopportate dai conservatori, per la gestione del personale di copia, assunto con contratto di impiego privato.

La nuova disciplina dava subito adito, nella sua pratica applicazione, a varie contestazioni con conseguenti vertenze di tipo interpretativo, ancora oggi pendenti per la complessità delle vicende amministrative contabili e giudiziarie e per le pronunce molte volte contrastanti dei diversi ordini di giudici.

Nella situazione odierna le maggiori vertenze riguardano circa 390 milioni per i 159 rilievi effettuati, la richiesta di somme a titolo di emolumenti, da spartirsi tra conservatori e personale collaborante, anziché come diritto di scritturato da versare all'erario, naturalmente depurato dalle spese sostenute; ed ancora la contestazione che alcune erogazioni relative alla gestione del personale sono riportate come spese, attraverso una irregolare contabilizzazione.

Tra le vertenze minori vi è quella riguardante il versamento del contributo effettuato dai conservatori nel 1973, dal momento che sulla quota di emolumenti propri hanno versato al fondo di previdenza, per il personale periferico delle tasse e delle imposte dirette, il 30 per cento al posto del 10 per cento (66 milioni per 56 partite).

Viene anche contestata la mancata effettuazione della ritenuta, così come dispone l'articolo 209 della legge 5 giugno 1965, n. 749, a causa del conglobamento di alcuni assegni allo stipendio (21 milioni per 35 partite); vi è ancora la contestazione circa la mancata rilevazione del cumulo tra emolumenti ipotecari ed altre competenze che non hanno fatto scattare,

in sede di applicazione della ritenuta diretta, le aliquote progressive dell'imposta di ricchezza mobile.

Vi è ancora da rilevare che le contestazioni che si riferiscono al diritto di scritturato sono nate per la non chiara individuazione della legge n. 1613 del 1962 delle singole voci della tabella originaria (legge 26 settembre 1954, n. 370) interessata all'aumento e ad una diversa spartizione dei diritti ipotecari.

Da ciò è derivata la diversa interpretazione tra l'amministrazione (imputazioni ad emolumenti da dividere tra conservatori e personale) e gli organi di controllo (imputazioni a diritto di scritturato da versare all'erario al netto delle spese) circa la elaborazione di un decreto ministeriale, che stabilisse le modalità di versamento all'erario dei residui diritti di scritturato, e che fosse sostitutivo della circolare del 1962, che aveva impartito disposizioni provvisorie sulla contabilizzazione.

Ad incertezza, poi, si aggiunge incertezza circa l'orientamento definitivo a seguito dell'annullamento del succitato decreto del 30 novembre 1972 conformemente a quanto sostenuto dalla Corte dei conti, su sollecitazione del Consiglio di Stato (decisioni n. 957 del 9 novembre 1979).

La Corte dei conti ha individuato l'illegittimità del provvedimento sulla base di un ricorso tardivo e contrastante con la prassi amministrativa, già operante da tempo ed ha evidenziato invece la tempestività dell'amministrazione che con la circolare attuativa della legge 29 ottobre 1969, n. 789, nel medio tempo, aveva addirittura abrogato la disciplina, oggetto di contenzioso (legge n. 1613 del 1962).

Molti tribunali amministrativi si sono trovati d'accordo con tale orientamento; ma la stessa Corte dei conti con decisioni recenti (n. 127 del 1982 e n. 113 del 1983) su tesi portate avanti dall'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato che l'annullamento del decreto ministeriale non invalidava l'operatività degli obblighi contabili dei conservatori, dal momento che il decreto avrebbe dovuto

semplicemente ordinare le modalità del versamento dei diritti di scritturato all'erario.

Anche per la misura del contributo al fondo di previdenza sono sorte complesse vicende giudiziarie; attualmente dopo giudizi contrastanti (ordinari, amministrativi, contabili) essa forma oggetto di questione di legittimità costituzionale (ordinanza 19 marzo 1984 della Corte di cassazione a sezioni riunite) per eccesso di delega della normativa in materia.

Le tesi erariali per gli altri due ordini di rilievi sembrano prevalere sia in sede consultiva (Consiglio di Stato) sia in sede giudiziaria (anche se non con la compensazione delle spese).

Tali azioni, che sono durate decenni, fanno capire che non è facile prevedere l'esito delle vertenze di maggior peso economico, a causa del contrasto esistente tra magistratura amministrativa e magistratura contabile.

Tali elementi di incertezza consigliano di desistere dalle azioni in sede di giurisdizione ordinaria e contabile che richiederebbero grande impiego di energie e di risorse per il recupero, incerto o parziale, di un numero elevato di contestazioni pendenti, relative a cifre che ormai hanno subito un ridimensionamento a causa della decennale svalutazione.

Anche se il giudizio fosse positivo, l'azione di recupero nei confronti di conservatori potrebbe incontrare ostacoli o nell'insolvenza a causa di mutamenti patrimoniali, dato il lungo periodo intercorso, o nell'intervenuta morte del debitore o nella sopraggiunta prescrizione, o nella contestazione della legittimità di tale recupero.

Gli interessati, inoltre, potrebbero invocare la giurisprudenza amministrativa in tema di irripetibilità di emolumenti, anche se percepiti illegittimamente, dal momento che l'omesso versamento all'erario o al fondo di previdenza non può addebitarsi ad errore dell'amministrazione né alla fraudolenza dei percipienti che seguirono i criteri provvisori adottati dall'amministrazione.

Per tutte queste considerazioni e per motivi di carattere equitativo, tale disegno di legge viene presentato dal ministro delle finanze di concerto con il ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro per la immediata sistemazione di rapporti, che riguardano l'applicazione di una normativa non più vigente dal 1973.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Le argomentazioni riportate nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge n. 3374 inducono, a mio avviso, a conclusioni diverse, cioè a quelle di non sottoscrivere dichiarazioni di impotenza dello Stato in materia. Chiedo dunque un breve rinvio della discussione in modo da consentire ai vari gruppi di approfondire l'argomento, anche alla luce del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è ovviamente convinto delle ragioni che motivano il provvedimento, tuttavia non si oppone alla richiesta di breve rinvio avanzata dall'onorevole Bellocchio.

RENATO ALPINI. Ho ascoltato attentamente la relazione della collega Nucci Mauro e concordo con essa, ma non condivido la disposizione in base alla quale non si fa luogo al rimborso di somme pagate. Io ho sentito le rimostranze di molti interessati, cioè di quegli « ingenui » che hanno pagato e non credo sia giusto approvare una legge che vada a tutto vantaggio di coloro che hanno resistito lasciando, invece, che coloro che hanno pagato restino, per così dire, beffati. Invito quindi il Governo a riconsiderare la norma in questione, che costituisce un colpo di spugna a favore di tutti coloro che sono stati resistenti.

GUSTAVO MINERVINI. Aderisco anch'io alla proposta di rinvio avanzata dal collega Bellocchio. Vorrei solo mi venisse

spiegato perché, se vi sono ragioni di rinuncia da parte dell'amministrazione ad un'azione in sede giudiziaria, ordinaria e contabile, occorra una legge; forse perché l'amministrazione non volendo assumersi la responsabilità di rinunciare preferisce scaricarla sul Parlamento?

Per converso, se la rinuncia è logica, concordo con il collega Alpini sulla irragionevolezza di far pagare soltanto chi è stato più arrendevole, cioè di non dar luogo ai rimborsi. Sorge infatti il dubbio che si faccia ricorso all'iniziativa legislativa soltanto per evitare i rimborsi e, stando così le cose, veramente si tratterebbe di un manifesto abuso legislativo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Piro ed altri: Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi (Approvata dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2492-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piro, Usellini, Da Mommio, Bellocchio, Serrentino, Alpini, Fiori e Cuojati: « Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 4 luglio 1985 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 marzo 1986.

L'onorevole Piro ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, come ricorderete noi abbiamo approvato quasi un anno fa questa proposta di legge, che

ebbe allora un'iter assai semplice. Si trattava innanzitutto di una modifica presentata in ordine alle misure dell'imposta sul valore aggiunto relativamente ad alcuni fenomeni che erano assolutamente rilevanti dal punto di vista della ingiustizia fiscale.

Tutto partì dal fatto che mentre era previsto un abbattimento dell'aliquota per le carrozzine dotate di motore (oggi considerata unanimemente uno strumento abbastanza pericoloso) nulla si diceva per gli elevatori che scontavano l'aliquota piena in quanto equiparati agli ascensori. In sede di discussione alla Camera la proposta di aliquota ridotta venne estesa agli autoveicoli adattati ad invalidi.

La proposta di legge n. 2492 — sulla quale vi fu il consenso del ministro delle finanze e del sottosegretario Susi, che hanno seguito con particolare solerzia l'iter del provvedimento — rimase per lungo tempo ferma al Senato.

Finora né il Governo, né la Commissione hanno posto problemi di copertura finanziaria in quanto ci troviamo di fronte ad un provvedimento che in ogni caso riguarderebbe una quota ridotta del numero di soggetti (20-25 mila) in possesso della patente della categoria F.

Il Senato ha ritenuto opportuno introdurre una norma che renda inoperante l'abbattimento dell'imposta se non siano trascorsi quattro anni dall'ultimo acquisto agevolato. Tale considerazione è sicuramente motivata dalla necessità di evitare brogli fiscali che potrebbero essere determinati da un acquisto cui seguisse a pochi giorni di distanza, una successiva vendita. Devo però rilevare che il periodo di quattro anni è troppo lungo; ci si potrebbe trovare di fronte ad una evenienza triste. Dalle statistiche risulta, è vero, che gli invalidi provocano meno incidenti degli altri automobilisti perché, probabilmente, tengono di più alla loro vita e al loro veicolo, ma può accadere che una persona subisca un incidente dopo un anno e, con la norma che andiamo ad approvare, subirebbe una duplice penalizzazione. Non propongo, però, di modifi-

care il periodo di quattro anni, perché ritengo necessaria una sollecita approvazione del provvedimento.

In secondo luogo vorrei rilevare che le modifiche apportate dal Senato — lasciatemelo dire — sono improntate ad una certa superficialità. Il senatore Pollastrelli, infatti, argomenta le proprie proposte sostenendo che le automobili fino a 2 mila centimetri cubi di cilindrata, se con motore a benzina, e fino a 2.500 centimetri cubi, se con motore *diesel*, possono costituire uno « sbarramento » per evitare che le agevolazioni fiscali vadano a beneficio di coloro che intendano acquistare autoveicoli di cilindrata superiore. Ma *ignorantia legis non excusat*: in Italia, infatti, esiste una legge che non consente ai possessori di patente della categoria F di condurre autoveicoli di potenza superiore agli 80 cavalli. Chi vi parla è riuscito ad elevare tale limite a 90 cavalli per coloro che non abbiano avuto sinistri nel corso dei precedenti cinque anni. Ripeto, quindi, che non esiste alcuna possibilità per i portatori di *handicap* di condurre un veicolo di potenza superiore ai 90 cavalli. Tra l'altro, quando si introducono questi sbarramenti, non ci si rende conto che in alcuni casi si danneggia la produzione di auto nazionali; negli ultimi tempi, infatti, si sono importate molte auto di marca DAF le uniche idonee alle necessarie trasformazioni.

Al Senato si è discussa inoltre una proposta di modifica (che a differenza della precedente non è stata approvata) tendente ad estendere alle protesi le agevolazioni previste dal provvedimento al nostro esame.

Devo dire che queste facilitazioni erano già state introdotte negli anni trenta negli Stati Uniti di Roosevelt. Le agevolazioni sulle protesi corrisponderebbero alle necessità di coloro che devono ricorrere a meccanismi particolari e che dovrebbero pagare un'aliquota ordinaria, quasi di lusso, del 18 per cento. Vi sono poi alcune regioni, quali la Toscana ed il Lazio, che si accollano le spese delle protesi dei cittadini portatori di *handicap*. È assurdo, quindi, che a seconda della re-

gione di residenza, un cittadino possa avere o meno il diritto alla protesi gratuita. Questa, naturalmente, non è una materia oggetto della discussione della proposta di legge 2492-B, ma, quanto meno, dovrebbe essere tenuta presente, in quanto anche per le protesi si sarebbe potuto introdurre l'aliquota del 2 per cento.

Su tale questione il senatore Cavazuti, nel corso del dibattito al Senato, mosse una critica ritenendo che tale norma facilitasse le aziende che installano questi meccanismi. Il presidente Venzetti replicò sostenendo che il provvedimento in discussione non aveva alcun carattere assistenziale e che anche le protesi devono essere considerate al pari di un acquisto di un autoveicolo.

L'idea che quel comando a mano, con l'IVA al 2 per cento, possa costituire oggetto di frode, è assolutamente sbagliata perché tale comando lo installerà sulla propria autovettura sono chi ne avrà bisogno. Non vi è quindi alcuna possibilità di frode.

Considerati gli emendamenti approvati al Senato, sarebbe stato opportuno introdurre una modifica in tal senso anche perché l'onere, in termini di mancato gettito, potrebbe essere compensato dall'aumento di gettito derivante dal fatto che alcune persone cambieranno il loro veicolo. Questo non solo porterà ad un aumento del gettito, ma anche ad una diminuzione delle spese dello Stato perché, come voi sapete, le motocarrozze per invalidi sono a carico dello Stato.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore propone di approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato. Si tratta di una proposta di legge che incontrerà diversi ostacoli da parte di colleghi intenzionati a migliorarla, però desidero sottolineare che essa, una volta approvata, potrà essere corretta sulla base dell'esperienza della sua applicazione.

Per la verità l'impegno del Governo — che il sottosegretario Susi ha onorato — riguardava l'abbattimento dell'IVA per l'acquisto dell'automobile, al 2 per cento.

Il provvedimento è al nostro esame ormai da quasi un anno ed approvarlo nel testo trasmessoci dal Senato significherebbe, comunque, fare un passo avanti ed andare incontro alle esigenze di moltissime persone che da tempo aspettano questa normativa. Eventuali perfezionamenti saranno sempre possibili.

Per questi motivi ritengo di potermi accontentare di questo gradualismo che ci consente, intanto, di compiere un atto di giustizia.

Per quanto riguarda l'ultimo comma aggiunto dal Senato sarebbe opportuna una dichiarazione del rappresentante del Governo in ordine alle modalità e procedure relative all'applicazione della proposta di legge al nostro esame. Senza un'assicurazione circa i tempi di emanazione del decreto rischieremo di prorogarne di chissà quanto l'applicazione e di essere costretti a rispondere a chi ci chiede notizie circa l'iter del provvedimento: « La legge è stata approvata, ma non è ancora operante ».

Non approvando il provvedimento nel testo del Senato, si rischia che esso non diventi legge dello Stato con i conseguenti danni per la credibilità del Parlamento, e per i rapporti stessi tra Governo e Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dalla VI Commissione del Senato.

A nome del gruppo della democrazia cristiana, concordo con le valutazioni espresse dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento introdotto dal Senato in base al quale l'aliquota agevolata si applica agli acquisti e alle importazioni successivi a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto e dell'importazione precedente, ritengo che esso sia stato dettato dal timore che attraverso tale agevolazione venissero compiuti degli abusi. In ogni caso una revisione del provvedimento al nostro esame troverà senz'altro la stessa sensibilità che il provvedimento ha già trovato presso i gruppi

parlamentari. In quella sede oltre ad una verifica sullo stato di attuazione della legge si potrà eventualmente ridurre il predetto termine di quattro anni, che sembra anche a chi parla eccessivo.

Ritengo, infine, necessario — come osservato dall'onorevole Piro — che il Governo ci dia alcuni chiarimenti in ordine all'attuazione pratica del provvedimento che rischia di avere una difficile applicazione.

ANTONIO BELLOCCHIO. L'assenso del gruppo comunista, che peraltro ha firmato la proposta di legge, è scontato. Vorrei però mettere in discussione quanto detto dal collega Piro. Proprio le sue argomentazioni mi portano a sottolineare la necessità di modificare il testo al nostro esame.

Nonostante la garbata polemica che il collega Piro ha fatto con il gruppo comunista dell'altro ramo del Parlamento, desidero dire che siamo contrari al secondo comma introdotto dal Senato allorchando si prevede che: « L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto e della importazione precedente ». Quattro anni per chi ogni giorno deve servirsi della propria autovettura per recarsi al lavoro sono troppi. A mio avviso questo termine dovrebbe essere portato a due anni.

Per quanto riguarda il terzo comma occorre o abrogarlo ovvero fissare un termine per l'emanazione del decreto.

Inoltre, ritengo che dovremmo approfittare di queste modifiche per affrontare il problema delle protesi. Non è possibile che un cittadino possa detrarre dal modello 740 le spese affrontate per una protesi dentaria e la stessa cosa non possa fare chi necessita di una protesi per la propria autovettura.

Vorrei che il Governo si impegnasse a seguire questo progetto di legge che noi potremmo migliorare in tempi brevissimi.

Non possiamo licenziare una legge monca e poi aspettare le « calende greche » per una nuova iniziativa.

Pur essendo favorevole al provvedimento, vorrei che i gruppi ed il Governo si pronunciasse sull'opportunità di modificarlo, nonché sulla possibilità di cogliere questa occasione per riprendere il tema delle protesi, in modo da varare un provvedimento, non solo parziale, a favore degli handicappati.

PIETRO SERRENTINO. Ho ascoltato con attenzione quanto esposto dall'onorevole Piro e capisco bene la preoccupazione da lui manifestata che se oggi la nostra Commissione non mette, come egli ha detto, il timbro sulla proposta di legge in discussione, si corre il rischio di rinviare di altri sei mesi l'approvazione di un provvedimento che anch'io, come firmatario, ritengo indispensabile.

Sono due i problemi affrontati dall'onorevole Piro e che io vorrei riprendere. Il primo riguarda la durata del beneficio per il mezzo che si acquista (punto 2 dell'articolo 1 del testo varato dal Senato). Vorrei richiamare all'attenzione di quei colleghi che hanno proposto di ridurre a due il numero degli anni che devono trascorrere dal precedente acquisto, il fatto che l'ammortamento accelerato, ha una durata minima di tre anni: cito il caso degli agenti rappresentanti di commercio, per i quali l'ammortamento accelerato dell'autovettura si conclude appunto entro tre anni. L'accoglimento di questo termine permetterebbe anche di superare eventuali difficoltà di natura contabile che potrebbero determinarsi nel caso in cui i veicoli in questione fossero utilizzati nell'esercizio di una professione o di un'impresa. Qualora la Commissione decidesse di modificare il testo pervenuto dal Senato, credo che potrebbero essere prese in considerazione queste mie osservazioni. Ad esse aggiungo che non capisco proprio come mai non sia ancora in vigore l'IVA agevolata sulle protesi attinenti al mezzo meccanico.

Ricordo di aver presentato circa dieci anni fa una interpellanza su questo argo-

mento e di aver ricevuto dal ministro delle finanze una risposta nella quale si diceva che sarebbe stata presa in considerazione la necessità di prevedere l'IVA agevolata anche per queste strutture a beneficio degli handicappati, nel caso in cui costoro acquistassero in proprio le protesi di carattere speciale da utilizzare per le autovetture. Sono trascorsi dieci anni ed il problema non è più stato affrontato per cui, nel caso si decidesse di modificare il testo in discussione, ritengo sarebbe opportuno riprendere immediatamente questo discorso.

Il secondo problema sul quale vorrei brevemente soffermarmi attiene al punto tre del testo approvato dal Senato, nel quale si stabilisce che debba essere il ministro delle finanze, con proprio decreto, a determinare quali siano i beneficiari del trattamento in questione. Nel momento in cui si dovesse decidere di modificare il testo trasmessoci, poiché siamo in grado anche noi di individuare le categorie dei beneficiari, ritengo sia opportuno modificare sostanzialmente il punto 3) attribuendo appunto al legislatore il compito di stabilire modalità e procedure per l'applicazione delle disposizioni della legge che stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Beneficiari sono coloro che hanno la patente « F ».

PIETRO SERRENTINO. Potremmo quindi eliminare il punto 3) e fare direttamente riferimento ai contenuti del punto 1); deve però essere l'onorevole Piro, in qualità di primo firmatario, a dire se tale riferimento sia sufficiente a determinare tutti i possibili beneficiari del provvedimento. Se invece si volesse mantenere il punto 3), si potrebbero introdurre in esso precisazioni tali da completare il testo della legge in modo che non ci sia alcun bisogno di circolari esplicative.

GIORGIO DA MOMMIO. Concordo con i timori espressi dal relatore, dal momento che la nostra Commissione aveva approvato questa proposta di legge il 14 luglio

1985, cioè quasi un anno fa, ed oggi siamo ancora qui a discuterne. La mia preoccupazione, anche in qualità di firmatario, è che per recepire le modifiche derivanti dalle osservazioni, peraltro giuste, avanzate dall'onorevole Bellocchio, si possa far slittare ancora di un anno l'approvazione definitiva del provvedimento.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, vorrei sentire dal Governo quali assicurazioni può dare a proposito di una rapida emanazione del decreto di cui al punto 3). Per quanto riguarda il tema delle protesi, ritengo che questo possa essere meglio affrontato in un provvedimento *ad hoc* che si occupi dei portatori di *handicaps* anche di altra natura, e che potremmo varare anche in un momento successivo.

Concordo con quei colleghi che hanno rilevato come alcune modifiche apportate dal Senato siano peggiorative del testo a suo tempo varato dalla nostra Commissione, tuttavia, come ho già detto, non ritengo opportuno un ulteriore rinvio.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Molti colleghi hanno espresso preoccupazione circa i tempi necessari per apportare eventuali miglioramenti al testo in discussione; io ritengo, al contrario, che se c'è da parte di tutti i gruppi la volontà di dare testimonianza che questa è una legge giusta, una legge che non si muove nella direzione dell'assistenza, sia possibile arrivare entro la fine del mese alla sua approvazione definitiva pur apportando quelle modifiche che si ritengono necessarie.

Per quanto riguarda il punto 3), nonostante le indicazioni contenute nel punto 1), credo che debbano essere dati maggiori chiarimenti riguardo ai beneficiari della legge.

Poiché questa legge non si muove in direzione dell'assistenza e poiché al Senato sono stati commessi degli errori, sono contraria all'approvazione del provvedimento nel testo ora al nostro esame, testo che non ha quei caratteri di positività che invece potrebbe avere.

RENATO ALPINI. Indubbiamente, quale cofirmatario, auspico anch'io una sollecita approvazione di questa proposta di legge, tuttavia, come altri colleghi, vorrei fare anch'io qualche osservazione e per questo mi richiamo alla relazione dell'onorevole Piro. Riconosco l'urgenza dell'approvazione di questa legge, tanto attesa dagli interessati, ma poiché tutti i colleghi che mi hanno preceduto, compreso il relatore, concordano su alcune sostanziali modifiche da apportare al testo, con particolare riguardo al termine di quattro anni di cui al punto 2). Vorrei aggiungere che all'interno di questo provvedimento dovrebbero essere previste altre agevolazioni perché, onorevole Piro, comunque verrebbero riproposte tra poco tempo.

Sono d'accordo con la collega Nucci sull'opportunità di modificare il testo. Esiste anche la possibilità di effettuare le detrazioni delle spese sostenute per le protesi. Ma non mi risulta, che tutte le regioni intervengano con i sussidi; sarebbe bene che essi fossero previsti da una legge dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VI Commissione del Senato.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda si giunga all'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

Desidero ricordare che la Commissione finanze e tesoro della Camera esaminò in prima lettura la proposta di legge Piro che prevedeva un certo tipo di trattamento fiscale per i veicoli adattati ad invalidi. Su tale proposta si sono « innestate » altre richieste che hanno provocato i ben noti ritardi di approvazione. Sorgevano, infatti, seri problemi che non sto ora a ricordare, posti al Senato soprattutto dalle opposizioni.

Desidero solo ricordare la questione del periodo di cinque anni, (portato a quattro dal subemendamento Scevarolli, accettato dal Governo) necessario per po-

ter usufruire nuovamente delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli adattati ad invalidi.

Per quanto riguarda, invece, le protesi, il Governo ha sostenuto e sostiene, che la norma, così come era stata proposta, sembrava di difficile attuazione.

Per i criteri e le modalità procedurali di applicazione del provvedimento oggi in esame, il Governo si potrebbe impegnare ad emanare un decreto ministeriale entro il termine di due mesi.

All'onorevole Nucci vorrei dire che questo provvedimento è molto importante; si tratta di compiere un passo in avanti; vi saranno altre sedi per individuare nuovi strumenti ed una normativa più organica della materia.

Per quanto riguarda la questione delle cilindrate, sono d'accordo con le tesi sostenute dal relatore ma una dizione pleonastica non reca danno.

Ribadisco l'estrema importanza di approvare il testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. La Commissione finanze è unanime nel valutare positivamente i principi ispiratori del provvedimento oggi al nostro esame.

L'unico dubbio sorge sui tempi di approvazione. Propongo di dare mandato al relatore di predisporre gli opportuni contatti informali con l'altro ramo del Parlamento e con il Governo per sapere se il provvedimento, eventualmente emendato, possa essere approvato in tempi brevi; ritengo che già dalla seduta di domani si possa prendere una decisione in tal senso.

Avrei invece qualche perplessità sul regime fiscale da adottare per le protesi in quanto si tratterebbe di una materia delegata alle regioni nel quadro della più ampia normativa sanitaria.

FRANCO PIRO, Relatore. Ritengo utile approvare al più presto il provvedimento al nostro esame accogliendo altresì, un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre un organico provvedimento affinché tutte le protesi, di evidente uso esclusivo dei portatori di *handicap*, abbiano un'imposta sul valore aggiunto del

2 per cento. La Commissione dovrebbe, inoltre, impegnare il Governo ad emanare entro sessanta giorni le norme di cui al terzo comma dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2491-B.

Perché faccio questa richiesta? Vi è in primo luogo il problema della copertura finanziaria. Le cose stanno esattamente come ha detto il sottosegretario Susi e cioè: fin quando le misure riguardano solo le persone con ridotte capacità motorie, noi siamo in grado di stimare non solo la minore entrata, ma anche il fatto che tale minore entrata potrebbe essere compensata dall'aumento di gettito derivante da un presumibile scambio tra le forniture a carico dello Stato e a favore degli handicappati e l'acquisto da parte degli stessi handicappati di un'autovettura.

Dal punto di vista della generalità del bilancio, vi sarebbe comunque un'imposta del 2 per cento ed inoltre si guadagnerebbe qualcosa considerando la riduzione dell'onere per la fornitura delle motocarrozzette.

Ho considerato positivo l'atteggiamento del Governo che, in sede di Commissioni finanze e bilancio della Camera e del Senato, non ha sollevato questioni di copertura finanziaria e ciò non solo per l'esiguità, ma anche per la legittimità di questa ipotesi che evidentemente sconsiglia qualsiasi intervento.

Dobbiamo rilevare che il testo del Senato ha ridotto enormemente i problemi di copertura; basti pensare al criterio « dei quattro anni » per comprendere che questo provvedimento non riguarda i 150 mila cittadini italiani che hanno la patente F, ma quelli di loro che hanno ridotte capacità motorie e che possono utilizzare una sola volta in quattro anni le agevolazioni fiscali. I problemi di copertura che già non esistevano nel testo originario, ancor meno si possono riscontrare nel testo elaborato dal Senato.

Per quanto riguarda il problema delle protesi sarebbe necessario un atto di giustizia per lo meno equiparando il trattamento dei cittadini delle diverse regioni. Comunque, le resistenze che ci sono in

materia da parte del Governo, hanno un fondamento. Nell'ordine del giorno che ho preannunciato vi è la seguente specificazione: « Di evidente uso esclusivo dei portatori di *handicap* » e ciò perché se è giusto che uno strumento che può essere utilizzato da una persona non vedente, ed esclusivamente da essa, abbia la riduzione prevista dalla proposta di legge al nostro esame, si rischia, qualora il provvedimento del Governo non fosse sufficientemente rigoroso, che le agevolazioni siano estese a qualcosa che formalmente è usata da un handicappato ma che poi praticamente è usata da un cittadino che handicappato non è.

È importante che il provvedimento sulle protesi — che noi chiederemo al Governo con un ordine del giorno di cui saranno firmatari tutti i gruppi parlamentari (il collega Visco lamentò il fatto che nel provvedimento al nostro esame non vi fosse la sua firma) — sia rigoroso.

Il collega Bellocchio ha proposto alcune modifiche al provvedimento che l'onorevole Nucci ha definito « limitato »; ma dobbiamo considerare che esso costituisce in ogni caso un passo avanti. Se la proposta di legge non fosse approvata così com'è, la nostra voglia di correzione e di perfezione potrebbe portarci all'assurda situazione per cui i due rami del Parlamento si « rimpallerebbero » un problema che si potrebbe ragionevolmente affrontare in tempi brevi.

Mi sono reso conto che su questioni di questo genere ciò che conta è la conoscenza minuziosa dei fenomeni.

In sede di discussione al Senato, il senatore Pollastrelli ha ricordato la sua posizione in merito alle protesi, posizione che io condivido e che non fu tradotta in norma perché vi furono delle opinioni contrarie da parte di alcuni gruppi politici (mi riferisco in particolare al mio amico e collega Cavazzuti). La verità è che una conoscenza del fenomeno ci porterà ad ammettere che non solo nel caso delle protesi per le autovetture, ma anche negli altri casi ci troviamo di fronte ad una vera e propria giungla, per cui al-

cune protesi sono considerate tali ed altre no.

Condivido la richiesta del collega Bellocchio di portare il periodo di quattro anni, di cui al secondo comma dell'emendamento del Senato, a due anni, però il problema potrà essere tradotto in norma quando si affronterà la questione delle protesi generalmente intesa. Allora ci misureremo con una situazione delicatissima che non comporta necessariamente maggiori esborsi da parte dello Stato, considerato che vi sono alcune unità sanitarie locali in credito di imposta, con i conseguenti problemi per l'amministrazione finanziaria.

Nel momento in cui affronteremo la questione delle protesi, potremo verificare queste « partite di giro » e potremo anche verificare come l'assistenza sanitaria per coloro che sono colpiti da esiti di poliomielite sia gratuita.

Attenzione però: buona parte di questi fenomeni — come dicevo — non sono altro che partite di giro e quindi l'amministrazione dello Stato dovrà accertare che ci sia veramente un maggiore esborso.

Per questo io chiederò al Governo di accettare l'ordine del giorno ed ai colleghi di firmarlo. Chiedo comunque alla Commissione di approvare il provvedimento così com'è pervenuto dal Senato. Infatti si tratta di un atto di giustizia che potrebbe essere perfezionato, ma se ora non lo approvassimo ci sentiremmo tutti in colpa e ci presenteremmo di fronte a quanti attendono questa legge come coloro che, dal febbraio 1985, ancora non sono riusciti a vararla. Si riaprirebbero così le polemiche sul bicameralismo, sul modo in cui si fanno le leggi, sulle cosiddette leggine, quando invece ci sono leggine sbagliate ma anche leggine giuste, perché non è detto che una legge per essere giusta debba necessariamente essere lunga.

Le circolari attuative non sono difficili da emanare ed il Governo potrebbe benissimo impegnarsi a vararle entro 60 giorni. Invito quindi i colleghi ad approvare la proposta di legge nel testo tra-

smessoci dal Senato ed a sottoscrivere, invece, il seguente ordine del giorno di cui preannuncio la presentazione:

« La Camera,

in sede di approvazione della proposta n. 2492-B,

invita il Governo

a predisporre un organico provvedimento per consentire che tutte le ipotesi di evidente uso esclusivo dei portatori di *handicap* siano considerate per l'IVA al livello dell'aliquota agevolata del 2 per cento e ad emanare entro il termine massimo di 60 giorni le disposizioni attuative di cui al terzo comma dell'articolo unico della proposta di legge ».

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

In assenza del relatore, onorevole Renzo Patria, impegnato in riunioni relative ai problemi dell'inquinamento idrico di Casale Monferrato, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484); e della proposta di legge Rubinacci, Alpini, Parigi: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle aliquote del-

l'imposta sulle successioni e donazioni » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rubinacci, Alpini e Parigi: « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni ».

L'onorevole Da Mommio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti a conoscenza delle vicissitudini che hanno portato al ritiro da parte del Governo del disegno di legge n. 3222 recante revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed incentivi fiscali per gli investimenti, nonché attenuazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Tenendo fede agli impegni assunti all'atto del ritiro del citato disegno di legge, il Governo ha presentato in data 12 febbraio 1986 l'atto Camera n. 3484, relativo alla revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La disciplina vigente in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, prevede la determinazione dell'imposta con l'applicazione di aliquote al valore globale dell'asse ereditario netto e al valore complessivo netto dei beni e diritti oggetto della donazione, secondo scaglioni predeterminati. L'imposta sul valore globale viene aumentata dell'importo risultante da un'ulteriore applicazione di aliquote percentuali se l'erede (o comunque l'avente diritto) non è coniuge né parente in linea retta del *de cuius* o del dante causa.

Inoltre, mentre ai fini della determinazione dell'imposta sul valore globale viene prevista un'esenzione generalizzata, cioè indipendente dal grado di parentela, per i beni il cui valore non superi i 30 milioni, ai fini della determinazione dell'imposta sulle quote, l'esenzione è stabilita per importi fino a tre milioni e mezzo se beneficiari sono fratelli o sorelle o affini in linea retta e fino a due milioni se si tratta di altri parenti fino al quarto grado o affini fino al terzo grado. Tali valori espressi nel 1973, ancorché aggior-

nati con la tariffa allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, non sono più adeguati, talché l'incidenza del tributo costituisce ormai motivo per condurre gli interessati a praticare sistemi pur giuridicamente validi che comportino un onere fiscale meno pesante. Era pertanto improcrastinabile un intervento che portasse alla determinazione delle aliquote e degli scaglioni dell'imposta, in riferimento sia al valore globale che a quello delle quote, con l'adozione di una nuova tariffa per adeguare la tassazione ai valori economici attuali.

Nel disegno di legge governativo si è ritenuto opportuno fare riferimento agli indici ISTAT per rideterminare la curva degli imponibili. Nella nuova tariffa si è provveduto inoltre a semplificare le singole voci, raggruppate in un numero più contenuto e funzionale, a diversificare gli scaglioni in modo più omogeneo ampliando l'incidenza dei valori imponibili per i singoli scaglioni e ad accorpate le nuove aliquote.

La nuova tariffa prevede una concreta attenuazione dell'imposta considerando anche che la vigente esenzione generalizzata, fissata in 30 milioni, viene elevata a 120 milioni. Per evidenti motivi di omogeneità è stato anche elevato da 30 a 120 milioni il limite dell'esenzione INVIM per gli immobili compresi in successione.

Per quanto riguarda i fondi devoluti agli eredi in linea diretta, al coniuge ed ai fratelli del *de cuius* che si dedicano alla coltivazione ed all'allevamento del bestiame, si è elevato da 50 a 200 milioni di lire l'imponibile previsto dall'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ai fini della riduzione del 40 per cento dell'imposta dovuta.

Nel disegno di legge n. 3484 si è preferito confermare il criterio, già adottato con il citato articolo 33, applicando la riduzione dell'imposta e tenendo anche conto delle difficoltà che avrebbero comportato altri criteri ai fini della funzionalità operativa della liquidazione dei tributi.

Il provvedimento al nostro esame comporta un minor gettito annuo valutato in 200 miliardi di lire, di cui 180 miliardi riferiti all'imposta sulle succes-

sioni e 20 miliardi all'imposta sulle donazioni.

Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni, l'entrata in vigore della presente legge non comporterà, per il 1986, alcuna contrazione di gettito, tenuto conto che le disposizioni previste si applicheranno alle successioni che si apriranno a partire dal primo luglio 1986. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione; gli uffici hanno, poi, due mesi di tempo per comunicare al contribuente l'imposta dovuta.

Per quanto riguarda, invece, l'imposta sulle donazioni, la contrazione di gettito nel 1986 sarà di circa 10 miliardi di lire (riferita al secondo semestre), tenuto conto che tale imposta viene versata contestualmente alla presentazione dell'atto di registrazione.

La proposta di legge n. 3143, « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni », presentata dagli onorevoli Rubinacci, Alpini e Parigi, è indubbiamente motivata nella relazione che l'accompagna. Infatti prescindendo, se mi si vuole passare cortesemente l'osservazione, dal tono un po' fuori misura e tendente al tragico della terminologia usata (« flagellato », « perverso », « assurdo », « espropriazione generalizzata », « illegale », « punitiva », « mostruosa », eccetera) più adatta a leggi di altri Stati, di altri momenti storici e forse anche di altre materie che non alla vigente legislazione della Repubblica italiana in materia di imposte di successione, è pur vero che le attuali aliquote, secondo i dati indicati nella relazione, sono eccessive e da ridimensionare, così come sono validi e da accogliere alcuni degli esempi proposti.

La proposta di legge in esame non solo ha come fine l'attenuazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ma tende a modificare sostanzialmente le norme stesse in materia di successioni e donazioni, così come indicano l'articolo 2 (riduzione del 50 per cento dell'imposta per le aziende artigiane e commerciali, per la prima casa, eccetera), l'articolo 3 (ripristino della valutazione automatica dei terreni), l'articolo 4 (successioni

aventi per oggetto boschi), l'articolo 6 (opzione concessa al contribuente di pagare le imposte di successione mediante cessione parziale o totale dei beni oggetto della stessa).

Nella stessa proposta naturalmente sono anche contenute richieste di modifica delle aliquote e degli scaglioni per esentare completamente le consistenze patrimoniali più modeste e viene infine indicata la data di entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1986.

L'articolo 1 prevede appunto la data di entrata in vigore della legge nel senso ora indicato.

L'articolo 2 prevede la riduzione dell'ammontare delle imposte al 50 per cento in alcuni casi, che rischiano di diventare generalizzati, relativi ai fondi rustici, alle aziende artigiane e commerciali, agli immobili urbani.

L'articolo 3 esonera dall'accertamento i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, se il loro valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale per il coefficiente 20 (da aggiornarsi dopo il 1987).

L'articolo 4 modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, esentando dall'imposta di successione e dall'INVIM gli atti successivi e le donazioni relative ai boschi soggetti a vincoli di sorveglianza.

L'articolo 6 prevede per il contribuente la facoltà di soddisfare parzialmente o totalmente il pagamento dell'imposta di successione, INVIM e ipotecaria mediante la cessione all'erario dei beni oggetto della successione, regolandone le modalità.

Alla proposta di legge è allegata la tariffa con le relative aliquote e le percentuali per scaglioni. Tale tariffa prevede l'esenzione di imposta per quanto riguarda il valore globale dell'asse ereditario fino all'ammontare di 200 milioni, passando successivamente all'aliquota del 5 per cento fino ai 500 milioni, dell'8 per cento fino ai 700 milioni, fino ad arrivare al massimo del 31 per cento oltre i 4.000 milioni.

Passando ad un sommario raffronto tra il disegno di legge governativo e la

proposta Rubinacci ed altri, si evidenzia innanzitutto la già accennata differenza di contenuto: per una revisione delle aliquote il primo e per una modifica vera e propria della legislazione vigente in materia, la seconda.

Vi sono, inoltre, differenze sia in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, sia in ordine alla configurazione della curva delle aliquote e, quindi, degli scaglioni. Si ripete, in una certa misura, quanto si è verificato nella discussione, appena conclusa, sull'IRPEF.

La proposta di legge Rubinacci, inoltre, non prevede alcuna copertura per il minor gettito previsto, pertanto, sempre a parere del relatore, essa non è completa e non è accettabile. A titolo personale devo aggiungere che tale proposta di legge è fortemente caratterizzata da un eccessivo disinteresse e distacco nei confronti degli oneri a carico dell'erario. Sarebbe interessante che il Governo — avendone i mezzi — svolgesse un'indagine per fornire alla nostra Commissione una quantificazione del minore gettito derivante dall'eventuale approvazione della proposta di legge Rubinacci.

In conclusione, il relatore propone di assumere come testo base il disegno di legge n. 3484, non per spirito di parte, ma in considerazione del fatto che le forze politiche, avendo ripetutamente affrontato la questione ed essendo giunte a « convincere » il Governo a ritirare il disegno di legge n. 3222, hanno trovato un sostanziale accordo su tale testo. Inoltre, tale disegno di legge corrisponde ad esigenze particolarmente sentite nel paese e nonché ai precedenti impegni assunti dal Governo in ordine ad un effettivo ridimensionamento del drenaggio fiscale.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
